



## **Il Dirigente:**

### **VISTI:**

- la Legge 24/11/1981, n. 689, che tra l'altro disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- il D.P.R. 22/07/1982, n. 571, di attuazione degli artt.15 e 17 della L. 689/1981, che detta norme sulle modalità con cui si opera il sequestro di cose;
- la Legge Regionale 28/02/1987, n. 11, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato;
- la Legge Regionale 11/2015 come modificata dalla LR 22/2016, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane;
- la Legge Regionale 10/01/1983, n. 13, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati;
- la Legge 05/02/1992, n. 122, che, tra l'altro, disciplina le attività di autoriparazione;
- il D.P.R. 14/12/1999, n. 558, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle Imprese nonché per la semplificazione dei procedimenti di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- l'art. 10, in particolare, del succitato D.P.R. 558/1999, recante disposizioni in materia di imprese di autoriparazione;
- la Circolare del 06.02.2002, prot. 501656, del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi che, in caso di imprese Artigiane, individua la Regione quale Autorità preposta alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 dalla L. 05.02.1992, n. 122, nonché a ricevere e a decidere in merito alle istanze di dissequestro;
- la DGR n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 619/2016 che in attuazione di quanto previsto dal Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
- le modifiche ordinamentali secondo cui le competenze della 'U.O.D. 03 "Regimi Regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;
- la DGR 249/2017 e il successivo DPGR 177 del 10/05/2017 che hanno conferito l'incarico di dirigente responsabile della citata UOD 02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" alla d.ssa Sabrina Beneduce;

### **PRESO ATTO:**

- del processo verbale di infrazione elevato e notificato in data xxxxxxxx, per violazione dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, per aver il medesimo esercitato l'attività di xxxxxx, senza essere regolarmente iscritto all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, come invece disposto dal 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. del 17 dicembre 1999, n. 558;
- dell'elenco delle attrezzature, che si allega in fotocopia alla presente Ordinanza per formarne parte integrante, che con il verbale del xxxxx sono state poste sotto sequestro ed affidate in custodia giudiziaria al Sig. xxxxxxxxxxxxxxxx
- dei criteri previsti per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui l'art. 11 della L. 689/1981 e dell'art. 10 della L. 122/1992;
- del disposto dell'Art. 10, comma 2, della L. 122/1992 che prevede nel caso in esame l'irrogazione di una sanzione consistente nel pagamento di una somma da 5.164,57 a 15.493,71 Euro e la confisca delle attrezzature;
- della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse resa dal titolare della P.O. Nicola Franco e dalla Dirigente della UOD 02 Sabrina Beneduce presente nel fascicolo del procedimento;

**VISTI** il DD 226 del 19/07/2016 di ordinanza-Ingiunzione a carico Sig. xxxxxx per violazione dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 che veniva restituito alla scrivente UOD 02 con nota del 09/09/2016, completa di scheda dell'Ufficio Anagrafe del Comune di xxxxx privo di notifica poiché la data di nascita del xxxxxxxxxxx è risultata errata fermo restando tutto il resto;

### **RILEVATO** che

- per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'errata indicazione della data di nascita del trasgressore nel verbale di contestazione non comporta necessariamente l'illegittimità del procedimento sanzionatorio a patto che tutti gli altri elementi identificativi della persona siano idonei, concordanti ed univoci;
- nello specifico esiste una perfetta corrispondenza fra gli elementi identificativi riportati sul verbale di contestazione e la visura camerale n. T 227896110 del 22/11/2016 ad eccezione della data di nascita del Sig xxxxxxxxxxxxxxxx;
- pertanto occorra procedere all'annullamento del DD 226 del 19/07/2016 e alla riproposizione, in un momento

successivo, di una nuova ordinanza ingiunzione a carico Sig. xxxxxx per violazione dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 previa correzione della data di nascita xxxx anziché xxxxxx) fermo restando tutti gli altri elementi identificativi del soggetto trasgressore che danno ampia garanzia circa la corretta identificazione del soggetto;

**RITENUTO**, pertanto, dover annullare il DD 226 del 19/07/2016 e riproporre, in un momento successivo, una nuova ordinanza ingiunzione a carico Sig. xxxxxxxxx per violazione dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 previa correzione della data di nascita xxxxx fermo restando tutti gli altri elementi identificativi del soggetto trasgressore che danno ampia garanzia circa la corretta identificazione del soggetto;

Alla stregua dell' istruttoria effettuata dal titolare della posizione organizzativa di staff denominata "Attività sanzionatorie di competenza del Settore e relativo contenzioso per le attività artigiane L.689/81 e L.R. 13/83. Contenzioso."

### **ORDINA**

-Annullare il DD 226 del 19/07/2016 a carico del Sig. xxxxxxxxxx, per violazione dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, per aver il medesimo esercitato l'attività di xxxx senza essere regolarmente iscritto all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, come invece disposto dal 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. del 17 dicembre 1999, n. 558 poiché la data di nascita riportata nel citato decreto e scaturita dal PV di contestazione del xxxxx) è errata giusta scheda dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Napoli agli atti;

- Riproporre, in un momento successivo, una nuova ordinanza ingiunzione a carico Sig. xxxxx per violazione dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 previa correzione della data di nascita xxxxxxxxx fermo restando tutti gli altri elementi identificativi del soggetto trasgressore che danno ampia garanzia circa la corretta identificazione del soggetto;

Avverso la presente Ordinanza / Ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presso l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, in ragione del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L'esercizio dell'azione davanti al Giudice di Pace non sospende, ai sensi dell'art.18, 6° comma, della L.689/1981 e fatta eccezione per la confisca, l'esecuzione dell'Ordinanza, salvo che questi non ritenga, con proprio atto, di disporre diversamente.

Per la notifica del presente Decreto si procederà ai sensi del c.p.c.

**La presente Ordinanza va inviata:**

- alla Segreteria di Giunta;

Sabrina Beneduce